

N. R.G. 9521/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE - FERIALE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott.ssa Angelica Castellani - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 9521 del ruolo generale dell'anno 2017

vertente tra

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (ora **AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**), con il patrocinio dell'avv. DALL'ASTA CARLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in BRESCIA, VIA P. BULLONI 12

-opponente-

e

FALLIMENTO MEDEGHINI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. SANTI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in BRESCIA, VIA VITTORIO EMANUELE II 1

-opposto-

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso i cui uffici è domiciliata in BRESCIA, VIA S. CATERINA N. 6

-terza chiamata-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza trasmessa al curatore il 13.02.2017 Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento Medeghini s.p.a. in



liquidazione¹ per l'importo complessivo di € 52.561.567,62 di cui € 52.559.835,44 al privilegio ai sensi dell'art. 2778 nn. 18 e 19 c.c. ed € 1.732,18 al chirografo.

Il credito richiesto al privilegio traeva origine da mancati versamenti Iva, Ires e Irap negli anni 2008 e 2009 così come verificato dalla Guardia di Finanza all'esito della propria attività accertativa iniziata nell'ambito del procedimento penale presso l'intestato tribunale n. 18417/12 R.G.N.R. e sfociata nel processo verbale di constatazione consegnato al curatore in data 25.02.2016.

Con decreto del 11.5.2017 il g.d. dichiarava inammissibile l'istanza con la seguente motivazione: "Inammissibile considerando non ragionevole il tempo trascorso tra la data del fallimento e l'accertamento, tra la consegna del PVC da parte della Guardia di Finanza alla curatela (25.02.2016), la notifica degli avvisi di accertamento (28.10.2016) e il deposito della domanda da parte di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (13.02.2017), motivi per cui il ritardo non può essere considerato non imputabile al creditore ex art. 101, ult. comma l.f."

Contro detto provvedimento proponeva opposizione l'agente della riscossione chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia-Ufficio Grandi contribuenti (ente impositore) e insistendo, nel merito, per l'ammissione al passivo come da domanda di insinuazione.

Nello specifico l'opponente rivendicava la legittimità dell'operato sia dell'esattore² sia dell'ente creditore³.

Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato: parte opposta, nel chiarire che le ragioni dell'inammissibilità risiedevano essenzialmente non nella condotta dell'agente della riscossione ma in quella dell'ente creditore, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento del g.d. in assenza di prova della non imputabilità del ritardo.

All'udienza del 5.10.2017, il giudice, ritenuta l'applicabilità dell'art. 39 d. lgs. 112/99, disponeva che, a cura dell'opponente, venisse integrato il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima si costituiva aderendo alle conclusioni dell'agente della riscossione. Nel merito, secondo l'ente impositore, il ritardo nell'insinuazione non potrebbe essere sanzionato ex art. 101, ult. comma l.f. in quanto nessuna omissione sarebbe allo stesso imputabile in relazione all'anno successivo al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento: l'anno era infatti scaduto "ben prima" che la procura autorizzasse, il 19.9.2013, l'utilizzo delle risultanze del procedimento penale

¹ Sentenza di fallimento depositata il 31.12.2010.

² Equitalia evidenziava di aver ricevuto i ruoli il 3.1.2017 e di essersi da subito adoperata per l'insinuazione al passivo, depositando la relativa domanda il 13.02.2017.

³ Equitalia rilevava come l'attività di accertamento della GdF, assai complessa, si fosse conclusa solo nel febbraio 2016 con la consegna del PVC al curatore. L'AdE aveva quindi notificato alla curatela gli avvisi di accertamento esecutivi il 28.10.2016 e provveduto all'iscrizione a ruolo il 30.12.2016.



ai fini fiscali; in ogni caso, anche a voler ammettere l'applicabilità di detta disposizione, il ritardo non potrebbe ritenersi colpevole, avendo l'Agenzia ricevuto il PVC della GdF solo il 10.03.2016.

All'udienza del 13.6.2019 il giudice concedeva alle parti termine sino al 12 luglio 2019 per il deposito di note conclusive, riservandosi di riferire al collegio per la decisione alla scadenza di detto termine.

Le domande proposte dall'agente della riscossione e dall'ente creditore non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Va innanzitutto chiarito che l'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all'art. 101, ultimo comma l.f.: ciò è stato ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha evidenziato come, una volta che l'amministrazione abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa debba immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui all'art. 101 l.f.)⁴.

In quest'ottica, si è affermato che l'intervenuta dichiarazione di fallimento del contribuente giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dal c.d. statuto del contribuente, discendendo l'urgenza dalla necessità dell'Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare⁵; il fallimento del contribuente viene ritenuto inoltre circostanza che integra di per sè il requisito del *periculum in mora* richiesto per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario⁶; allo stesso modo si riconosce all'agente della riscossione la possibilità di richiedere l'ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari sulla base del semplice estratto di ruolo (senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale)⁷ e di presentare istanza di insinuazione con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi dell'art. 96 l.f. con riserva di produzione dei documenti⁸.

E' in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo – il cui onere probatorio grava sull'amministrazione – in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo.

⁴ Cass. civ., 13.10.2011, n. 21189; Cass. civ., 8.9.2015, n. 17787.

⁵ Cass. civ., 28.06.2016, n. 13294.

⁶ Cass. civ., 1.6.2007, n. 12887.

⁷ Cass. civ., 30.01.2019, n. 2732.

⁸ Cass. civ. 21189/11.



L'Agenzia delle Entrate, insinuatasi al passivo (tramite Equitalia) nel febbraio 2017 e dunque dopo circa cinque anni e 8 mesi dall'esecutività dello stato passivo (dichiarata il 6.6.11), non ha assolto tale onere.

Deve innanzitutto rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal fallimento, l'ente impositore, nello svolgimento della propria attività accertativa, non può ritenersi vincolato alle tempistiche delle verifiche eventualmente effettuate della Guardia di Finanza (a ciò incaricata dall'autorità giudiziaria in sede penale): l'Agenzia delle Entrate è infatti titolare di un autonomo potere accertativo, disciplinato dal d.p.r. 600/1973 per le imposte sui redditi e dal d.p.r. 633/1972 per l'i.v.a.. L'ente impositore avrebbe pertanto potuto effettuare autonomamente i prescritti controlli sulle dichiarazioni relative ai (risalenti) periodi d'imposta 2008 e 2009. Ciò a maggior ragione considerate l' "importanza" del contribuente e l'eco (anche mediatica) che ha caratterizzato il fallimento Medeghini.

In ogni caso, anche a valorizzare la particolare complessità delle indagini sottese agli accertamenti in esame, è pacifico che nel settembre 2013 l'autorità inquirente aveva autorizzato l'utilizzo ai fini fiscali delle risultanze del procedimento penale.

E' l'Agenzia delle Entrate a sottolineare la rilevanza di tale circostanza nell'ottica della pretesa inapplicabilità del termine di cui all'art. 101, ult. comma l.f.. Secondo la tesi dell'AdE infatti, essendo scaduto l'anno dall'esecutività dello stato passivo "ben prima che [fosse stata disposta] l'utilizzabilità tributaria degli elementi emersi nel procedimento penale", "la stessa possibilità di individuare una tardività giuridicamente rilevante" dovrebbe ritenersi "priva di consistenza": "trattandosi di "ritardo" verificatosi "nella fase successiva al decorso dell'anno", "quel ritardo non sarebbe sanzionabile". In altri termini è la stessa AdE ad individuare nel settembre 2013 il momento in cui l'ente era venuto a conoscenza delle risultanze del procedimento penale.

A prescindere dall'infondatezza della tesi proposta dall'AdE sull'inapplicabilità del termine annuale (v. sopra), è ragionevole pertanto ritenere che quantomeno dal settembre del 2013 l'AdE sia stata posta nelle condizioni di conoscere della sussistenza di legittime ragioni di credito; ciononostante gli avvisi di accertamento sono stati notificati solo nell'ottobre del 2016 e dunque a più di tre anni di distanza.

Peraltro, anche tra la chiusura del processo verbale di constatazione (febbraio 2016) e la notifica degli avvisi di accertamento (ottobre 2016), è decorso un termine da ritenersi non congruo alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che ammette l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dal c.d. statuto del contribuente in caso di fallimento proprio per consentire all'Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare.



Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'istanza di ammissione depositata dall'AdE-Riscossione per conto dell'AdE sia inammissibile *ex art.* 101, ultimo comma l.f..

Il ricorso in opposizione allo stato passivo va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza: Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Agenzia delle Entrate vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite a favore del fallimento Medeghini s.p.a., liquidate come da nota spese del resistente, conforme ai parametri del d.m. 55/14.

P.Q.M.

rigetta il ricorso in opposizione allo stato passivo proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione cui ha aderito l'Agenzia delle Entrate;

condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Agenzia delle Entrate, in solido, al pagamento delle spese di lite a favore del fallimento Medeghini s.p.a. in liquidazione, liquidate in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 14.8.2019

Il Presidente
Simonetta Bruno

